

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA, UMBRIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA – SUDDIVISA IN 6 LOTTI

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI AL 27/05/2019

❖ **QUESITO 1):**

Buongiorno, in merito alla nomina della terna dei subappaltatori, si chiede se sia fatto obbligo di menzione della stessa, in quanto il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, abolisce tale obbligo. Si chiede quindi se è possibile omettere la terna dei laboratori nei documenti di gara.

RISPOSTA:

Spett.le operatore economico,
nel disciplinare in linea con lo sblocca cantieri non è prevista l'indicazione della terna dei subappaltatori. Infatti, al par. 9 del disciplinare, in tema di subappalto, viene prescritto "Laddove si intenda ricorrere al cd. **subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, **manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.** Nell'ipotesi di **subappalto necessario**, trattandosi di **subappalto** finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio **laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori**". Non viene quindi richiesta l'indicazione del subappaltatore e pertanto della relativa terna.

Inoltre, nel par. 13, afferente "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" nella relativa tabella della documentazione da produrre a Sistema non si riporta alcuna specifica per la terna dei subappaltatori, in quanto non richiesta nell'ambito della specifica procedura.

Per quanto concerne il DGUE, da prodursi a cura di concorrente ed ausiliaria, si specifica, per il concorrente, che lo stesso, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nella sezione D l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Nel caso di subappalto necessario, come prescritto nel par. 9, dovrà avere cura di dichiarare nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Per quanto riguarda l'utilizzo del termine "subappaltatore" in luogo di "concorrente" nel solo successivo "N.B." si specifica che, a causa di un mero errore materiale, è stato utilizzato il termine subappaltatore; errore materiale tuttavia evincibile alla luce delle disposizioni in tema di subappalto necessario all'interno del disciplinare di gara, avuto riguardo al quale si specifica che non occorre indicare il subappaltatore. Inoltre, il solo soggetto che può dichiarare di ricorrere al subappalto necessario è il concorrente che, in tal caso e come specificato nei documenti, dovrà avere cura di dichiarare nel proprio DGUE che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Alla luce di quanto sopra, si conferma quindi che non è richiesta la terna dei subappaltatori.

IL RUP

Paolo Degl'Innocenti